

Feltre, 4 febbraio 2026

**Oggetto: Avviso di indagine di mercato per il conferimento dell'incarico di medico competente per l'esercizio dell'attività di Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008)**

L'Amministrazione intende procedere all'affido del servizio di medico competente per l'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria del Comune di Feltre, per la durata di 4 anni - decorrenti dal 1° marzo 2026 - mediante affido diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1) lettera b) del D. Lgs. 36/2023, previa preliminare indagine di mercato.

Le imprese interessate dovranno presentare un preventivo da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: [comune.feltre.bl@pecveneto.it](mailto:comune.feltre.bl@pecveneto.it) entro le ore 18 del giorno 20 febbraio 2026, utilizzando il modello allegato 1, parte integrante del presente avviso.

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio contratti al seguente numero di telefono 0439/885226, o all'indirizzo email: [contratti@comune.feltre.bl.it](mailto:contratti@comune.feltre.bl.it).

Si precisa che i dipendenti del Comune di Feltre sono 132.

Ai fini della formulazione del preventivo si specifica quanto segue.

**Articolo 1 - Oggetto di gara**

Le prestazioni richieste sono di seguito riepilogate.

**Sorveglianza sanitaria (decreto legislativo numero 81/2008)**

Il medico competente del Comune di Feltre, nei limiti temporali previsti dalla normativa, s'impegna a effettuare, nei confronti dei dipendenti esposti a rischi professionali la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo numero 81/2008:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica intesa a constatare l'assenza delle controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;



CITTÀ DI FELTRE

- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche saranno effettuate, di norma, presso la sede del concorrente in caso di accertamenti preventivi e in ogni caso d'intesa con il Comune di Feltre.

La sede del concorrente – o altro spazio idoneo dallo stesso messo a disposizione – dovrà essere ubicata entro un raggio di 35 km dal Comune di Feltre.

Qualora risulti più agevole svolgere le visite, il Comune di Feltre metterà a disposizione un locale attrezzato presso la propria sede; in tale circostanza, nessun costo potrà essere addebitato.

### **Obblighi del medico competente (decreto legislativo numero 81/2008).**

L'aggiudicatario si impegna a effettuare con le proprie risorse professionali (medico competente) le prestazioni di cui al decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008.

In particolare:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del predetto decreto legislativo attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 numero 196 e Regolamento UE 2016/679, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e Regolamento UE 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del citato decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo numero 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del decreto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;



**CITTÀ DI FELTRE**

- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

## **Articolo 2 - Durata dell'incarico e modalità di espletamento**

L'affidamento avviene per quattro anni, con decorrenza dal **1° marzo 2026**. Non è ammesso il rinnovo tacito. I tempi della visita debbono essere garantiti non oltre 10 giorni dalla richiesta e comunque compatibilmente con le esigenze di assunzione dell'Ente che, in via eccezionale, possono essere richieste anche entro 4 giorni. Il medico competente deve garantire la sua disponibilità per la riunione periodica che si concretizza in un incontro periodico e programmato tra i soggetti che si occupano della sicurezza in azienda: il datore di lavoro, il medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La riunione deve essere garantita in presenza e solo in casi eccezionali e residuali on line.

In caso di assenza del medico incaricato e impossibilità di rendere le prestazioni nei tempi sopra indicati, la ditta assegnataria si fa garante di trovare un sostituto temporaneo.

Qualora non lo individuasse tempestivamente e in ragione di ciò non rispettasse i tempi previsti, l'Ente si riserva di conferire incarico ad altro medico autonomamente individuato e, quanto dovuto per dette visite, sarà pagato alla ditta aggiudicataria agli stessi importi pattuiti nel contratto rimanendo a carico della medesima ditta l'eventuale differenza.

## **Articolo 3 - Importo stimato**

L'importo **annuo** è stimato in euro 6.500,00 iva compresa.

## **Articolo 4 - Numero di soggetti ammessi alla procedura**

Verranno ammessi alla procedura tutti i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti.

## **Articolo 5 - Presentazione dei preventivi**

Il preventivo deve pervenire alla posta elettronica certificata del Comune ([comune.feltre.bl@pecveneto.it](mailto:comune.feltre.bl@pecveneto.it)) entro e non oltre le ore 18.00 del **20 febbraio 2026**.

L'istanza dovrà contenere:

1. istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato sub 1;
2. curriculum vitae nel formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo numero 81/2008. Requisito tecnico richiesto: diploma di laurea in medicina, specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro. In caso di partecipazione alla gara da parte di società, dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che in caso di aggiudicazione del servizio assumerà l'incarico di medico competente

Si precisa che il presente avviso costituisce unicamente indagine di mercato e non comporta per l'Amministrazione, stazione appaltante, l'assunzione di alcun obbligo nei confronti degli operatori economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.

La presente indagine di mercato è pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

## **Articolo 6 - Definizione delle controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà competente a giudicare il TAR del Veneto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:



CITTÀ DI FELTRE

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati è l'Ing. Madrigali, , via Carlo Francesco Dotti numero 7 – 40135 Bologna – mail: nicola.madrigali@ordingbo.it – pec: nicola.madrigali@ingpec.it .

Il Segretario Generale  
Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali  
Bassani Dott.ssa Manuela

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii*